

# proposta di legge n. 298

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 3 aprile 2013*

---

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E ADEGUAMENTO  
DELLA NORMATIVA REGIONALE

---

Signori Consiglieri,

la presente proposta nasce dall'esigenza di introdurre modifiche alla vigente normativa regionale, finalizzate alla semplificazione e all'adeguamento a disposizioni statali vincolanti per le Regioni, in base al riparto di competenze delineato dall'articolo 117 della Costituzione.

L'articolo 1 della proposta, in particolare, è diretto ad assicurare l'attuazione dell'accordo per la riconversione produttiva dello stabilimento saccarifero di Jesi, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1253 del 26 settembre 2011, consentendo una specifica deroga alla sospensione all'apertura delle grandi strutture di vendita stabilita dall'articolo 31 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione. Legge finanziaria 2009), e prorogata dall'articolo 99, comma 2, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio).

Ciò in ottemperanza all'articolo 29, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposi-

zioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il quale dispone che i progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio.

L'articolo 2 della proposta, poi, sostituisce il comma 3 ter dell'articolo 35 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18, introdotto dall'articolo 38 della legge regionale 27 novembre 2012, n. 37, che è oggetto di ricorso per illegittimità costituzionale da parte del Governo, nel presupposto della violazione del principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica stabilito, con riguardo al patrimonio delle aziende sanitarie, dall'articolo 29, comma 1, lettera c), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Con la nuova formulazione si rende più esplicito il fatto che la disposizione regionale si muove nell'assoluto rispetto di quelle statali.

**Art. 1**

*(Riconversione produttiva  
dell'ex zuccherificio di Jesi)*

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, all'intervento di riconversione produttiva dell'ex zuccherificio di Jesi, oggetto dell'accordo approvato con deliberazione della Giunta regionale del 26 settembre 2011, n. 1253, non si applica la sospensione di cui all'articolo 31 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione. Legge finanziaria 2009), come prorogata dall'articolo 99, comma 2, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio).

2. Al procedimento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 4 ottobre 1999, n. 26 (Norme ed indirizzi per il settore del commercio), abrogata dalla legge regionale 27/2009.

**Art. 2**

*(Disposizioni in materia sanitaria)*

1. Il comma 3 ter dell'articolo 35 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009) è sostituito dal seguente:

“3 ter. Le plusvalenze derivanti dalle alienazioni di beni immobili di cui al comma 1 successive al 1° gennaio 2012 e le somme derivanti dall'alienazione di altri beni immobili rispetto a quelli indicati allo stesso comma 1 devono essere destinate al finanziamento di investimenti e costituiscono, fino alla stessa finalizzazione, una riserva del patrimonio netto, ai sensi del comma 1 dell'articolo 29 del d.lgs. 118/2011.”.